



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI  
UFFICIO I

**Classificazione di DC Prestazioni**  
Processo: Rapporti con gli Assicurati  
Macroattività: Normativa Prestazioni  
Attività: Sviluppo normativo  
Tipologia: Altro  
Fascicolo: Fondo gravi infortuni  
Sottofascicolo: 2009

Roma, 11/2/09

ALLE DIREZIONI REGIONALI  
ALLE DIREZIONI PROVINCIALI DI  
BOLZANO E TRENTO  
ALLA SEDE REGIONALE DI AOSTA  
A TUTTE LE STRUTTURE  
TERRITORIALI

**Oggetto: Fondo di sostegno per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1187). Decreto ministeriale del 19 novembre 2008 (G.U. n. 26 del 2 febbraio 2009).**

In data 2 febbraio u.s., è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 19 novembre 2008 (All. 1) che, sostituendo il precedente decreto del 2 luglio 2007, ha definito le tipologie di benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso al Fondo in oggetto.

In vista dell'entrata in vigore del decreto, fissata per il 17 febbraio p.v., e in attesa della circolare congiunta Ministero del lavoro, Inail e Ipsema in via di emanazione, si trasmette una nota illustrativa del decreto, comprensiva di prime indicazioni operative.

Come è noto, la Finanziaria 2007<sup>1</sup> ha istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, con lo scopo di fornire un adeguato supporto ai loro familiari, compresi quelli di infortunati non assicurati ai sensi del T.U. n.1124/65.

La dotazione del Fondo, ai sensi della Finanziaria 2007 come modificata dalla Finanziaria 2008<sup>2</sup>, è pari a 5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 10 milioni a decorrere dal 2010.

Successivamente, il Testo Unico sicurezza<sup>3</sup> ha attribuito i compiti di erogazione delle prestazioni del Fondo all'Inail e all'Iipsema, ciascuno per i propri ambiti di competenza, previo trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte del Ministero del lavoro, ed ha previsto che le prestazioni del Fondo siano fornite con riferimento agli **infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007**.

<sup>1</sup> L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1187.

<sup>2</sup> L. 24 dicembre 2007 n.244 art.2, comma 534.

<sup>3</sup> D.Lgs n. 81/2008, art. 9 comma 4 lett. d) e comma 7 lett. e).

PROV. BOLZANO 1/02/2009.001140

Sulla base del descritto quadro normativo, il decreto in oggetto, in fase di prima applicazione, ha limitato le prestazioni erogate dal Fondo ai soli familiari dei **lavoratori deceduti** per infortuni sul lavoro.

## BENEFICI

Il decreto prevede due tipologie di benefici.

- Una **prestazione *una tantum*** a carico del Fondo il cui importo: è determinato in funzione del numero dei componenti del nucleo superstite; tiene conto delle risorse disponibili del Fondo e dell'andamento del fenomeno infortunistico; è fissato annualmente.

L'importo fissato per nucleo è ripartito **in parti uguali** tra gli aventi diritto.

Il decreto del 19 novembre 2008 ha previsto, per gli eventi verificatisi **dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008**, i seguenti importi:

N. superstiti	Importo per nucleo superstiti (euro)
1	<b>1.500</b>
2	<b>1.900</b>
3	<b>2.200</b>
Più di 3	<b>2.500</b>

Gli importi della prestazione *una tantum* per gli eventi occorsi nell'anno 2009 saranno fissati con successivo decreto del Ministro del lavoro.

- Un'**anticipazione della rendita ai superstiti** pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite.

Tale anticipazione è prevista esclusivamente per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria ai sensi del T.U. n. 1124/65 e della L. n.493/99 ed è corrisposto alle condizioni e nelle misure previste dall'art. 85 T.U..

L'anticipazione della rendita è erogata unitamente alla prestazione *una tantum*.

In sede di costituzione della rendita ai superstiti, si terrà conto dell'importo erogato a titolo di anticipazione.

I benefici in questione non sono soggetti a tassazione.

## SOGGETTI BENEFICIARI

I superstiti aventi diritto ai benefici citati sono quelli indicati dall'art. 85 del T.U..

I soggetti beneficiari della prestazione *una tantum* sono sia i superstiti di lavoratori assicurati ai sensi del T.U. che quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo. Sono compresi, inoltre, i superstiti dei soggetti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (L. n.493/99).

I soggetti beneficiari dell'anticipazione della rendita sono esclusivamente i superstiti dei lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo ai sensi del T.U. e dei lavoratori in ambito domestico per i quali ricorrono i requisiti previsti dalla L. n. 493/99.

## EVENTI TUTELATI

Gli eventi tutelati sono gli **infortuni verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007** che abbiano comportato il decesso del lavoratore. Pertanto, sono esclusi sia le malattie professionali sia gli infortuni avvenuti antecedentemente al 1° gennaio 2007 con decesso del lavoratore successivo a detta data.

Ciò considerato, è evidente che il lasso di tempo che intercorre tra l'infortunio verificatosi a decorrere dal 1° gennaio 2007 e il momento del decesso del lavoratore è irrilevante, purché sia accertata la riconducibilità della morte al predetto infortunio.

Ne deriva che entrambi i benefici devono essere erogati anche nel caso di decesso di titolari di rendite già costituite a seguito di infortunio occorso a decorrere dal 1° gennaio 2007, nell'ipotesi in cui il decesso del reddituario sia riconducibile ad altro infortunio verificatosi antecedentemente alla predetta data, i suddetti benefici non devono essere erogati.

## MODALITA' DI ACCESSO

La prestazione *una tantum* è erogata previa presentazione o inoltro, a mezzo raccomandata AR, di specifica **istanza** (All. 2) che deve:

- essere presentata da **uno solo** dei soggetti beneficiari e compilata secondo la modulistica allegata al decreto;
- contenere l'esatta indicazione di tutti i superstiti aventi diritto e gli estremi per il pagamento;
- includere la **delega** quando siano presenti più superstiti aventi diritto maggiorenni o quando ci siano più superstiti minorenni ma appartenenti a nuclei familiari diversi.

L'istanza deve pervenire alla sede territoriale - individuata con riferimento al domicilio del lavoratore deceduto - dell'Inail o dell'Ipsema, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza nel settore marittimo e aereo sia per i soggetti assicurati che per quelli non assicurati.

Il modulo per l'istanza, allegato al decreto in oggetto, sostituisce quello in precedenza pubblicato sulla G.U. n.270 del 21.11.2007<sup>4</sup>, rispetto al quale risulta più esaustivo e completo ai fini dell'istruttoria. Pertanto, le istanze già pervenute o che perverranno sulla precedente modulistica dovranno essere integrate, da parte degli aventi diritto, con tutte le informazioni e le deleghe previste dall'attuale modulo. Al fine dell'acquisizione delle suddette informazioni e deleghe, le Unità territoriali dovranno assumere le opportune iniziative per le quali si rinvia al successivo paragrafo "PRIME INDICAZIONI OPERATIVE".

<sup>4</sup> a seguito dell'emanazione del D.M. del 2 luglio 2007

## TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL' ISTANZA

I termini per la presentazione dell'istanza, previsti dal decreto in oggetto, sono di 40 giorni dalla data del decesso del lavoratore.

Per eventi verificatisi prima della pubblicazione del decreto, per i quali ancora non è stata trasmessa la relativa istanza, i termini decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso.

I termini indicati non devono ritenersi perentori. Pertanto, l'istanza presentata oltre i termini previsti non preclude il diritto alla corresponsione dei benefici, sempre che ne ricorrano i presupposti.

## ACCERTAMENTO SOMMARIO E ISPEZIONE CONGIUNTA

L'erogazione di entrambi i benefici è subordinata all'esito di un **accertamento sommario**, volto ad accertare che l'evento sia riconducibile a finalità lavorative ed effettuato con apposita **ispezione congiunta** dal Servizio ispettivo dell'Inail e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro – Servizi ispezione del lavoro o dai corrispondenti uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Considerato che l'accertamento delle cause e circostanze ha carattere sommario, la valutazione della regolarità del caso deve basarsi su un criterio di **ragionevolezza**. Ne deriva che è sufficiente rilevare l'esistenza di un *fumus* per il quale, in relazione alle cause e circostanze acquisite, l'evento appaia riconducibile a finalità lavorative. Tale criterio risponde all'esigenza di assicurare tempestivamente un adeguato supporto ai familiari delle vittime di infortuni mortali sul lavoro.

In occasione dell'accertamento sommario, gli ispettori dovranno verificare anche la composizione del nucleo dei superstiti.

All'esito dell'accertamento deve essere redatta una relazione congiunta nella quale sia espressamente riportato che il decesso, sulla base dell'esame sommario delle cause e circostanze, sia riconducibile a infortunio sul lavoro.

**Poiché l'erogazione delle prestazioni si fonda su un accertamento sommario delle cause e circostanze dell'evento, il pagamento di entrambe non è subordinato al visto di regolarità sanitaria.**

Nel caso di eventi relativi a soggetti assicurati, l'accertamento sommario, comunque, non sostituisce, né deve ritardare, l'accertamento ordinario che l'ispettore dell'Inail deve effettuare in occasione di eventi mortali, né tanto meno esclude l'istruttoria di rito, comprensiva della valutazione medico-legale, ai fini dell'erogazione delle prestazioni assicurative.

Ove, a seguito dell'accertamento sommario, non sia stata riconosciuta la prestazione *una tantum* e all'esito della procedura ordinaria di accertamento, invece, si riscontri che il decesso sia riconducibile a infortunio sul lavoro, devono essere erogati entrambi benefici.

Nel caso di accertamento sommario positivo e conseguente erogazione dei benefici, se all'esito delle procedure ordinarie si accerti la non riconducibilità dell'evento a infortunio sul lavoro, si provvederà al recupero degli importi indebitamente corrisposti, ai sensi dell'art. 2033 del codice civile.

## MODALITA' DI PAGAMENTO

I benefici devono essere erogati entro 30 giorni dall'accertamento sommario dal quale risulti che il decesso è riconducibile a infortunio sul lavoro.

La prestazione *una tantum* deve essere corrisposta a colui che ha presentato l'istanza.

Per l'anticipazione della rendita il pagamento avviene secondo le modalità ordinarie della rendita ai superstiti, salvo diversa richiesta da parte degli stessi che, in tal caso, dovranno trasmettere apposita delega.

Ai fini del pagamento della prestazione *una tantum* l'attuale modulo prevede la possibilità di scelta tra diverse forme di pagamento: assegno circolare, pagamento localizzato presso sportello bancario o postale e accredito su c/c bancario o postale. Ad oggi, l'Istituto **non** può effettuare il pagamento della prestazione *una tantum* **"localizzato presso sportello bancario o postale"**. Sarà necessario, pertanto, darne tempestiva notizia ai beneficiari richiedenti. A tale scopo, fino a quando non saranno consentite tutte le forme di pagamento previste nel modulo allegato al decreto, sarà opportuno utilizzare il fac-simile allegato (All. 2) nel quale risulta "barrata" la forma di pagamento non ancora consentita.

## RIVALSA

La prestazione *una tantum* a carico del Fondo, per espressa disposizione del decreto, non è soggetta a rivalsa. Pertanto, non si dovrà procedere al recupero dell'importo erogato per la suddetta prestazione nel caso di accertata responsabilità di terzi nel verificarsi dell'evento.

## CONTENZIOSO

In caso di provvedimento negativo per l'erogazione della prestazione *una tantum* non è previsto ricorso amministrativo ma solo ricorso al giudice ordinario. L'eventuale contenzioso giudiziario è a carico dell'Inail.

\* \* \*

## PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

In attesa dell'entrata in vigore del decreto in oggetto e del prossimo rilascio delle implementazioni della procedura Grai/Web per la gestione del Fondo, le Direzioni regionali e le Unità territoriali dovranno avviare tutte le attività propedeutiche alla successiva fase istruttoria.

In particolare codeste Strutture, sulla base della ricognizione delle **istanze pervenute**, effettuata a seguito del monitoraggio di cui alla nota del 17 luglio 2008 prot. n. 6313, dovranno verificare:

- la competenza per sede territoriale dell'Istituto e per materia (Inail/Ipsema). Le istanze relative ai lavoratori, assicurati e non, occupati nel settore marittimo e aereo di competenza dell'Ipsema, dovranno essere tempestivamente trasmesse al predetto Istituto;
- la completezza delle informazioni contenute nelle istanze, rispetto a quelle previste dal nuovo modulo, e l'eventuale espletamento dell'accertamento congiunto effettuato sulla base del precedente decreto del 2 luglio 2007;
- lo stato dell'istruttoria, in caso di soggetti assicurati, dell'infortunio denunciato ai sensi dell'art.53 T.U. e dell'esito positivo o negativo del procedimento.

Nell'ottica di una sempre più efficace presa in carico da parte dell'Istituto dei soggetti tutelati, le Strutture in indirizzo dovranno, altresì, individuare gli **aventi diritto che non abbiano ancora presentato l'istanza**, e prioritariamente quelli relativi ad infortuni verificatisi tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 per i quali il decreto in oggetto ha fissato l'importo del beneficio una tantum. A tale scopo si allega l'elenco dei casi mortali (All. 3), dettagliato per data evento, data decesso e stato di definizione del caso, che si trasmette alle Direzioni regionali per il successivo inoltro alle proprie Unità territoriali.

Per ulteriori chiarimenti, si rinvia alla circolare congiunta - Ministero del lavoro, Inail e Ipsema - di prossima emanazione, a seguito della quale si provvederà a fornire più dettagliate istruzioni operative.

Le Direzioni regionali, in particolare nella fase di avvio del Fondo, dovranno curare i raccordi con gli altri soggetti istituzionali coinvolti (Direzioni provinciali del lavoro e Ipsema) e assicurare l'effettivo e tempestivo svolgimento delle attività da parte delle unità operative.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Dott. Mauro Fanti)

